

**AVVISO PUBBLICO**

**Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori**

**Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014**

PO **FEAMP**

ITALIA 2014 | 2020

## VISTI

il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

la Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 della Commissione dell'11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;

l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;

l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);

il piano finanziario di cui al suddetto "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", che prevede per la Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;

le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione Parte A – Generali ver. 4 dell'8/10/2018;

le Disposizioni Attuative di Misura Parte B - Specifiche Priorità n. 1 – Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 dell'8/10/2018, ver. 5;

le Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio ver. 4 di cui alla determinazione n. G15617 del 3/12/2018;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:**

**1. AMMINISTRAZIONE:** REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA – Via del Serafico 107 – 00142 ROMA

## **2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dalla Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono esclusi da tale avviso gli interventi nelle acque interne.

La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore della pesca nell'Unione ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare un peschereccio.

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il sostegno è condizionato all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie.

Il sostegno all'avviamento delle imprese contribuisce unicamente all'acquisizione del primo peschereccio.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori, soprattutto nell'ambito della pesca costiera artigianale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i richiedenti che negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda siano stati imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale.

## **3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura si applica sull'intero territorio della regione Lazio, con l'esclusione delle acque interne, fatti salvi i vincoli di legge.

## **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

L'intervento ammissibile prevede l'acquisizione di un peschereccio.

## **5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

### **5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento**

Sono ammissibili a finanziamento:

- Pescatore persona fisica;
- Persona fisica.

I soggetti che risulteranno ammissibili e finanziabili a seguito delle valutazioni istruttorie, dovranno provvedere alla costituzione formale di un'impresa individuale mediante iscrizione al Registro delle Imprese ed iscrizione all'INPS entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione da parte della Regione.

## **5.2 Criteri generali di ammissibilità**

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 in base al quale sono esclusi dal contributo del FEAMP i richiedenti:
  - che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
  - nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
  - che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - che non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
  - nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
  - i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

## **5.3 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente**

- 1) Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Pertanto una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato, stabilito ai sensi dell'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, se:
  - ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
  - ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

- ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento;
  - è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP;
- 2) la persona fisica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, ovvero un diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - 3) il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - 4) il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di imbarcazione da pesca, con riferimento all'art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono una dichiarazione attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009, attraverso l'utilizzo del SIPA o mediante altri dati disponibili.

#### **5.4 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione**

Si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dell'operazione:

- l'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- l'imbarcazione è attrezzata per la pesca in mare;
- l'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986;
- l'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento (ai fini del presente bando la relazione è pubblicata dal Ministero al seguente link: "<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12433>";
- l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

## **6. SPESE AMMISSIBILI**

Ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 il sostegno è concesso unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio.

Le spese ammissibili riguardano:

- a) costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore"; il costo relativo all'acquisto del peschereccio usato è ritenuto ammissibile se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
  - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
  - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- b) indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
- c) costi connessi all'avviamento di nuove imprese;
- d) spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13) collegate al progetto finanziato, quantificate forfettariamente fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammesse. Sono ammesse esclusivamente le seguenti spese:
- le spese per consulenza e le parcelle notarili, purché direttamente connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
  - le spese per le perizie giurate;
  - le spese per la garanzia fideiussoria per anticipazione.

Ai fini della verifica sulla congruità dei costi di cui alle lettere b), c) e d) è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Qualora gli importi dei tre preventivi siano superiori alla percentuale suddetta, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ad essa.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

## **7. SPESE NON AMMISSIBILI**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “acquisto di materiale usato”, (eccezion fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di cui alla presente Misura);
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## **8. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO**

Il presente avviso pubblico stanziava una dotazione finanziaria pari a 188.000,00 euro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo d'acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per “giovane pescatore”.

## **9.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA**

### **9.1 Documentazione**

La domanda di sostegno, con le necessarie dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere formulata secondo il modello allegato 1 al presente avviso pubblico.

Alla domanda di sostegno dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica, comprensiva del piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca, che descriva in modo dettagliato l'intervento da realizzare, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2; in particolare deve contenere:
- gli obiettivi dell'intervento, con evidenza delle ricadute attese in merito alla competitività e il rendimento economico dell'impresa ed il ricambio generazionale del settore;
  - le caratteristiche del peschereccio oggetto dell'intervento con particolare riferimento a quelle che costituiscono criterio di ammissibilità (lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, attrezzato per la pesca in mare ed età compresa tra 5 e 30 anni);
  - la descrizione dell'eventuale livello di coerenza e complementarietà tra il progetto e gli altri strumenti dell'UE;
  - gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
  - il piano aziendale, che dovrà sviluppare almeno i seguenti punti: contesto (caratteristiche dell'attività di pesca nell'area di riferimento, comprese le specie maggiormente oggetto di commercializzazione), organizzazione con cui sarà esercitata la nuova attività (comprese le modalità di commercializzazione del pescato) e progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda (con eventuali riferimenti al miglioramento della sostenibilità ambientale);
- b) cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto nel rispetto dei termini previsti dal presente bando;
- c) quadro economico degli interventi/iniziativa articolato secondo le voci di spesa ammissibili;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà congruità dei costi predisposta secondo l'allegato 3;
- e) accordo preliminare di acquisto dell'imbarcazione, sottoscritto da entrambe le parti;
- f) documentazione in grado di attestare che il richiedente abbia svolto l'attività di pescatore per un periodo di almeno 5 anni o, in alternativa, che possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un diploma di laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- g) gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono inoltre una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP e del FEAMP (allegato 4). La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del Reg. (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili;
- h) opportuna dichiarazione (allegato 5), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:  
*“il peschereccio oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, par. 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento”;*
- i) scheda di autovalutazione secondo il modello (allegato 6);
- j) dichiarazione sostitutiva (allegato 7), resa e sottoscritta dal futuro venditore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
- l'esatta provenienza del peschereccio;
  - che il peschereccio, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
  - che il peschereccio, nel corso degli ultimi tre anni, non ha subito gravi avarie;
  - che il peschereccio non è in disarmo da più di 6 mesi;
- k) perizia giurata eseguita da un tecnico iscritto al Registro Personale Tecnico Costruzioni Navali (R.P.T.C.N.) da cui risulta che il costo del peschereccio non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al simile nuovo;

- l) certificato delle annotazioni di sicurezza e, ove prescritto, certificato di navigabilità, rilasciati dalle competenti Autorità Marittime, in corso di validità, completi della documentazione rilasciata da un Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas, ecc.) per l'ottenimento delle predette certificazioni;
- m) fotocopia aggiornata del/i ruolino/i di equipaggio relativo/i ai 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- n) ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al criterio R1 dovrà essere allegata copia dei ruolini d'equipaggio dai quali risulti che il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale.

Tutta la documentazione per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lettere devono essere corredate da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

## **10. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- provvedere alla costituzione formale di un'impresa individuale mediante iscrizione al Registro delle Imprese ed iscrizione all'INPS entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione da parte della Regione;
- rispettare le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. da a) a d) del Reg. (UE) n. 508/2014, anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è stato eseguito il pagamento finale.

Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare un peschereccio usato, equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni e, dunque, non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

### **11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC, entro il 3 maggio 2019, esclusivamente al seguente indirizzo:

Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura - [agrifauna@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agrifauna@regione.lazio.legalmail.it)

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura "Misura 1.31 del PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno".

I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

### **12. INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAMENTE DAL BENEFICIARIO**

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura eventuali variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Tali variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati riguardanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguenti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

### **13. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)**

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei

poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega devono essere trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy.

#### **14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura.

#### **15. AMMISSIBILITÀ**

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura procede all'individuazione del Responsabile del procedimento ed alla comunicazione dell'avvio del procedimento. Nella fase istruttoria di ammissibilità della domanda si procede alla verifica di:

- tempi di presentazione della domanda;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci, procede all'archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore.

Il responsabile del procedimento, compilata la check-list di controllo, procede alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla completezza dell'istanza.

L'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura inoltre provvede:

- all'acquisizione della documentazione obbligatoria (es. DURC, verifica delle duplicazioni del finanziamento, ecc.);
- utilizzando apposite schede di valutazione, ad espletare la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- a richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o soggetto incaricato.

Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno che:

- non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5 del presente bando;
- inviate in difformità a quanto previsto dal capitolo 11 del presente bando.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

## **16. VALUTAZIONE**

La fase di valutazione delle domande prevede l'assegnazione di un punteggio, attribuito coerentemente a quanto previsto dai "criteri di selezione" approvati dal Comitato di sorveglianza (allegato 8), utile alla formulazione di una graduatoria "definitiva". Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e attribuiti nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa, a seguito di verifica ed eventuale modifica. Pertanto i punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, compilando la scheda di autovalutazione, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente. In caso di parità di punteggio assegnato sulla base dei criteri di selezione, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione, maggiorate degli interessi legali.

Per i progetti non ammissibili o per quelli che hanno ricevuto una valutazione inferiore a quella prospettata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno, l'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura comunica al richiedente l'esito della valutazione. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il richiedente può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura. Il Responsabile Incaricato valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente.

Le risultanze dell'attività di valutazione, compresi i casi di riesame, con le motivazioni del loro mancato accoglimento o del loro accoglimento, vengono comunicate alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura entro 10 giorni dalla conclusione delle valutazioni.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

## **17. GRADUATORIA DEFINITIVA**

L'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e dei conseguenti elenchi, formulati per operazione e per bando pubblico, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo concesso nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all'approvazione del Direttore regionale.

La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

## **18. ATTI DI CONCESSIONE**

Gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari sono emessi dall' Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale.

I suddetti provvedimenti riportano, ove pertinente, le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- impegni a carico del beneficiario.

L'Atto di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato che lo restituisce all' Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura controfirmato per accettazione. Il Responsabile del procedimento provvede, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, c. 2, art. 2, all'inserimento dell'Atto di concessione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

Nell'atto di concessione:

- i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno diventano impegni del beneficiario e devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
- le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

## **19. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. E' necessario che gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

## **20. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Attraverso la presentazione di domande di pagamento il beneficiario può richiedere l'erogazione di:

- anticipo;
- saldo.

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inviate all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata

### **20.1 Trattamento delle domande di pagamento**

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi dovranno essere formulate su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, presentate secondo le modalità previste entro i tempi stabiliti nel bando e/o nell'Atto di concessione.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nell'Avviso pubblico e/o nell'Atto di Concessione.

### **20.2 Richiesta di anticipo di progetto**

L'anticipo del contributo sarà erogato previa richiesta scritta del beneficiario indicante le coordinate per il pagamento (modello allegato 9). L'anticipo massimo erogabile è pari al 40% del contributo concesso subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da un

istituto bancario o prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348 sulla base del modello di cui all’allegato 11 alle Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Lazio ver. 4 approvato con determinazione n. G15617 del 3/12/2018.

La richiesta di anticipo potrà essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell’Atto di concessione.

Gli anticipi di progetto sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell’attuazione dell’operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati nei termini stabiliti nell’Avviso pubblico e/o nell’atto di concessione.

I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Responsabile del procedimento provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata ed accerta la validità della garanzia fideiussoria che avrà cura di conservare nel fascicolo; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo il Responsabile del Procedimento elabora, nel Sistema Informativo, il relativo atto di liquidazione. L’Atto è sottoposto al controllo del Funzionario Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con l’apposizione del proprio visto. Gli elenchi di liquidazione e gli atti di liquidazione sono sottoposti alla firma del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca corredati della copia conforme della garanzia fideiussoria. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, sulla base dell’atto di liquidazione firmato e datato, predispone la richiesta di mandato di pagamento relativo all’anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l’ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al RAAdG.

### **20.3 Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)**

Non è ammessa l’erogazione di contributi a stato di avanzamento lavori (SAL).

### **20.4 Richiesta saldo**

Il saldo del contributo sarà erogato previa richiesta scritta del beneficiario, presentata coerentemente al modello allegato 10 al presente avviso pubblico. La richiesta dovrà essere presentata entro i 20 giorni successivi alla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento di concessione.

La liquidazione del saldo avverrà in ogni caso successivamente all’espletamento dei controlli. La liquidazione del saldo è comunque subordinata all’entrata in funzione del progetto/opere oggetto del contributo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione del saldo, redatta secondo il modello allegato;
- atto di compravendita del peschereccio in copia (in sede di controllo si prenderà visione dell’atto originale);
- dichiarazione sulla completa esecuzione dell’intervento a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento;
- documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura \_\_\_ - C.U.P. \_\_\_\_" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto \_\_\_" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola \_\_\_\_". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- file in formato excel denominato "Tracciato elenco giustificativi SIPA\_FEAMP" (allegato 11) compilato conformemente alle istruzioni allegate all'avviso pubblico (allegato 12).

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo l'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

## **21. CONTROLLI**

I controlli vertono sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

La modalità di controllo delle operazioni finanziate a valere sulla misura oggetto del presente bando sono dettagliate nelle "Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio" pubblicato sul sito della Regione.

## **22. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI**

A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare all' Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca l'avvenuto inizio dei lavori/attività entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'avvio dei lavori/attività deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'allegato 13 sottoscritta dal richiedente e trasmessa all'Amministrazione a mezzo pec.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro sei mesi dalla notifica dell'atto di concessione. Il termine comprende il completamento degli interventi preventivati, l'esecuzione dei relativi pagamenti nonché l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività.

## **23. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla presentazione. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel paragrafo inerente a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione" di cui al documento "DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE LAZIO".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente), d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante

non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

#### **24. PROROGHE**

Non è prevista la concessione di proroghe.

#### **25. DECADENZA DAL SOSTEGNO**

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di rinuncia del beneficiario o per iniziativa dell'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca che la può rilevare in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco effettuati anche da altri soggetti preposti ai controlli.

La valutazione delle condizioni di decadenza e le relative motivazioni sono comunicate al beneficiario per le controdeduzioni del caso.

Ove, a seguito dell'esame delle controdeduzioni siano confermate le motivazioni di decadenza la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura adotta il provvedimento definitivo.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

#### **26. STABILITÀ DELLE OPERAZIONI**

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

Per “stabilità delle operazioni” si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dall'O.I. in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di “cause di forza maggiore” la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

*“la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata”*

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Il documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020 indica le ipotesi per le quali può essere provata la causa di forza maggiore:

1) Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2) Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

○ per successione effettiva:

- copia del certificato di morte;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

○ per successione anticipata:

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3) Fallimento ed altre procedure concorsuali.

Si procede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini della regione Lazio.

Il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il beneficiario intenda sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione all'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura che rilascia l'autorizzazione solo se il beneficiario garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

## **27. RECESSO/RINUNCIA**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **28. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ**

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno del FEAMP all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. 763/2014;
- b) un riferimento al FEAMP.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.

Conformemente a quanto stabilito nell'Allegato V al Reg. n. 508/20014, si informano i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2 dello stesso Reg. n. 508/2014.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata

### **29.1 Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; PEC: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it) .

### **29.2 Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Ing. Silvio Cicchelli.

Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: [DPO@regione.lazio.legalmail.it](mailto:DPO@regione.lazio.legalmail.it) ; email istituzionale: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; telefono: 06 51685061

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

### **29.3 Il Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. PEC: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) ; telefono: 06 51685298.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **29.4 Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### **29.5 Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria della domanda di sostegno;
- b) erogazione del contributo eventualmente concesso;
- c) controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari;
- d) monitoraggio fisico e finanziario;
- e) ulteriori attività connesse con gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale

per l'attuazione del P.O. FEAMP.

La informiamo, inoltre, che i suoi dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **29.6 Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **29.7 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **29.8 Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **29.9 Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti**

In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### **29.10 Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire la domanda di sostegno da Lei presentata. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

## **30. NORMA RESIDUALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle "Disposizioni Procedurali dell'organismo intermedio Regione Lazio", adottate con determinazione n. G15617 del 3 dicembre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca,

alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020 e dal RAdG Regione Lazio.

### **31. ALLEGATI**

Sono allegati al presente avviso pubblico:

- Allegato 1 domanda di sostegno – misura 1.31;
- Allegato 2 relazione tecnica – piano aziendale;
- Allegato 3 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà congruità dei costi;
- Allegato 4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà requisiti ai sensi dell'art. 10 par. 1) e 3) del Reg. UE 508/2014;
- Allegato 5 dichiarazione peschereccio;
- Allegato 6 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà scheda di autovalutazione;
- Allegato 7 dichiarazione venditore;
- Allegato 8 criteri di selezione;
- Allegato 9 schema di domanda di pagamento anticipo;
- Allegato 10 schema di domanda di pagamento saldo;
- Allegato 11 tracciato elenco giustificativi SIPA\_FEAMP;
- Allegato 12 Istruzioni compilazione dell'allegato 11;
- Allegato 13 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvio delle attività.

IL REFERENTE PER L'A.D.G. DELL'O. I. REGIONE LAZIO  
DOTT. ING. MAURO LASAGNA